



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Approvato con delibera C.C. n. 39 del 14/04/2005

**INDICE**

Art. 1	Scopo e contenuto del regolamento.....	pag. 1
Art. 2	Definizione di divieto - Destinatari	pag. 2
Art. 3	Compiti dei Direttori di Ripartizione/Responsabili di U.O.A. (Datore di Lavoro).....	pag. 2
Art. 4	Locali riservati ai fumatori – Caratteristiche.....	pag. 3
Art. 5	Locali riservati ai fumatori - Compiti dei Direttori di Ripartizione/Responsabili di U.O.A. (Datore di Lavoro).....	pag. 3
Art. 6	Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso	pag. 4
Art. 7	Vigilanza sull'osservanza del divieto.....	pag. 4
Art. 8	Sanzioni.....	pag. 5
Art. 9	Pagamento delle sanzioni.....	pag. 5
Art. 10	Regime sanzionatorio.....	pag. 6
Art. 11	Norma finale.....	pag. 6
Art. 12	Entrata in vigore.....	pag. 6



Art. 1

Scopo e contenuto del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995 (G.U. 15-1-1996, n. 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Art. 2

Definizione di divieto - Destinatari

- 1) Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atri, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.
- 2) Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
- 3) Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

Art. 3

Compiti dei direttori di Ripartizione/Responsabili di U.O.A. (Datori di Lavoro)

- 1) I Direttori di Ripartizione/Responsabili di U.O.A. (Datori di Lavoro) provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
 - "VIETATO FUMARE";
 - indicazione della norma che impone il divieto;
 - sanzioni applicabili;
 - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al direttore di Ripartizione/Responsabile di U.O.A. in qualità di Datore di Lavoro della sede).
- 2) Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi Responsabili di Ripartizione.
- 3) Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere nominati, con specifico provvedimento da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, gli incaricati di vigilare



sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Direttore di Ripartizione/Responsabile di U.O.A. (Datore di lavoro) risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione. L'accertamento dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.

Articolo 4

Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

- 1) Il Direttore Generale o suo delegato, accertata l'eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.
- 2) I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
- 3) Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
- 4) Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, all'applicazione della connessa normativa.
- 5) Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994 dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Articolo 5

Locali riservati ai fumatori

Compiti del Direttore di Ripartizione e/o Responsabile di U.O.A. (Datore di Lavoro)

- 1) Il Direttore di Ripartizione e/o Responsabile di U.O.A. (Datore di Lavoro), per ciascuna sede di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.
- 2) Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Direttore di Ripartizione e/o Responsabile di U.O.A. (Datore di Lavoro), apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.



Articolo 6

Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

- 1) Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 4, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono:
 - a) La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.
 - b) Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.
 - c) Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale

Art. 7

Vigilanza sull'osservanza del divieto

- 1) Con apposita determina a firma del Segretario Direttore Generale verranno individuate in via definitiva, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24-11-1981, n. 689.
- 2) Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24-11-1981, n. 689.
- 3) Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.
- 4) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..
- 5) L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanze 23F. In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al modulo di pagamento 23F, al trasgressore.
- 6) L'incaricato che ha accertato la violazione in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto per i provvedimenti del caso.
- 7) L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità prescritte sull'apposito modello in dotazione all'Ente.
- 8) In nessun caso l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.



Art. 8 Sanzioni

- 1) Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 come sostituito dall'art. 52/comma 20 della L. 28-12-2001, n. 448. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
- 2) Ai Responsabili che non ottemperino alle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.
- 3) Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.
- 4) E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo o pari a 1/3 del massimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.

Articolo 9 Pagamento delle sanzioni

- 1) Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 – codice tributo 131T indicando la causale di versamento (Infrazione al divieto di fumo) allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F23- codice tributo 131T potrà essere pagato direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio.
- 2) Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori. In tutti gli altri casi, detto rapporto è inviato al Presidente della Regione o ad altra autorità competente individuata dalla disposizioni regionali.

Articolo 10 – Regime sanzionatorio

- 1) La violazione al divieto impone, in ogni caso, l'applicazione da parte dell'Amministrazione Comunale delle comuni sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.



Articolo 11
Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.

Art. 12
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, fatte salve tutte le prescrizioni che la legge impone.